



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO <i>Area:</i> GEST. TASSA AUTOM. E RECUPERO CREDITI REGIONALI		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Affidamento della riscossione coattiva, mediante ruolo, delle entrate tributarie e patrimoniali della Regione Lazio all'Agenda delle Entrate - Riscossione e a Riscossione Sicilia SPA.			
ASSESSORATO PROPONENTE	POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO		
DI CONCERTO	_____		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> <small>IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO</small> _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 19/07/2017 prot. 445	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

OGGETTO: Affidamento della riscossione coattiva, mediante ruolo, delle entrate tributarie e patrimoniali della Regione Lazio, all’Agenzia delle Entrate - Riscossione e a Riscossione Sicilia SPA.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore al Bilancio, Demanio, Patrimonio;

VISTO l’art. 119 Costituzione;

RAVVISATO CHE

- a) ai sensi art. 7 comma 1 punto b) della L. n. 42/2009 per tributi delle Regioni si intendono: 1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni; 2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali; 3) i tributi propri istituiti dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale;
- b) all’Allegato 13/1 del D. Lgs. n. 118/201^oe s.m.i., sono elencate le entrate per titoli, tipologie e categorie con riferimento alle Regioni;

RICHIAMATO il D.P.R. n. 602/1973 “*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*” e s.m.i. e in particolare il Titolo I Capo II [Riscossione mediante Ruoli: a) art.10 comma 1 lettera b, in cui il ruolo è definito come l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario; b) art.12 “Formazione e Contenuto del ruolo da parte dell’Ente Impositore”; c) art.24 “Consegna del ruolo al Concessionario”] e il Titolo II “Riscossione Coattiva”;

CONSIDERATO CHE il D. Lgs. n. 46/1999 “*Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337*” prevede all’art. 17 comma 2 che può essere effettuata, mediante ruolo affidato ai concessionari, la riscossione coattiva delle entrate delle Regioni, alla quale si applicano le disposizioni di cui al Capo II del Titolo I e il Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., ai sensi dell’art.18 comma 1;

PRESO ATTO che l’art. 1 del Decreto Legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, ai commi 1, 2 e 3 ha stabilito, con decorrenza dal 1° Luglio 2017:

- lo scioglimento della Società Equitalia Spa, soggetto preposto alla riscossione nazionale costituita a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3 del Decreto legge n.203/2005, convertito con modificazioni dalla Legge n.248/2005;
- la riattribuzione all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate, dell’esercizio delle funzioni della riscossione nazionale, che subentra nei rapporti passivi e attivi anche processuali delle Società del Gruppo Equitalia Spa e assume la qualifica di agente della Riscossione, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, titolo II del DPR. n. 602/1973;

TENUTO CONTO CHE fino al 30 Giugno 2017 la Regione Lazio, dopo aver esercitato l’azione amministrativa di controllo all’ottemperamento spontaneo delle obbligazioni nei suoi confronti (valori pecuniari a titolo di tributo o altre entrate proprie), ha proceduto ad affidare ad Equitalia Spa il servizio di riscossione coattiva delle entrate mediante ruoli, ai sensi del Decreto Legge n.203/2005, convertito con modificazioni dalla Legge n.248/2005;

RILEVATO CHE l’art. 35 del Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21/06/2017, in vigore dal 24 Giugno 2017, ha modificato:

- l’art. 1 comma 3 del Decreto Legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, stabilendo che, a far data dal 1°Luglio 2017, l’ente di Riscossione “Agenzia delle Entrate - Riscossione” può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle Amministrazioni locali, come individuate dall’ISTAT ai sensi art.1 comma 3 della legge n.196/2009;
- l’art. 2 comma 2 del Decreto Legge n.193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, prevedendo che, a decorrere dal 1°Luglio 2017, le Amministrazioni locali di cui art.1 comma 3 della legge n. 196/2009, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea o coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall’art.17 comma 3 bis e 3 ter del D. Lgs. n. 46/1999, delle società da esse partecipate;

CONSIDERATO che le Regioni rientrano nell'elenco delle Amministrazioni locali di cui art. 1 comma 3 della L. n. 196/2009 e che occorre procedere ad affidare l'attività di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali della Regione Lazio in forma coattiva all'Ente pubblico Economico "Agenzia delle Entrate - Riscossione" e al soggetto "Riscossione Sicilia Spa, con specifico riferimento, per quest'ultima, ai ruoli formati per i soggetti aventi la residenza o la sede legale in Sicilia, per garantire l'azione amministrativa di riscossione coattiva della entrate tributarie e di altra natura senza soluzione di continuità, con efficacia dal 1°Luglio 2017;

VISTO L'art. 48 commi 1 e 3 primo periodo dello Statuto della Regione Lazio;

RICHIAMATI l'art. 4, comma 2, lettera *h*, della L. R. n. 6/2002, e l'art.62 comma 1 e 3 e l'art. 65 comma 1 lettera *c* del R. R. n. 1/2002 e s. m. i;

VISTO l'art. 21 quater comma 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

APPURATO CHE l'attuazione del presente atto non comporta aggravii di spesa sul Bilancio annuale 2017, né nuovi oneri sul Bilancio Pluriennale 2017-2019;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente richiamato:

- di affidare al nuovo soggetto Ente pubblico Economico "Agenzia delle Entrate - Riscossione", subentrato ad Equitalia SpA, la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali della Regione Lazio a partire dal 1° Luglio 2017, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Decreto Legge n.193/2016, convertito con modificazione dalla Legge n. 225/2016, così come modificato dall'art. 35 lettera *b*) del D. L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017;
- di affidare al soggetto "Riscossione Sicilia SpA", la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali della Regione Lazio, con riferimento a ruoli formati per i soggetti aventi la residenza o la sede legale/operativa in Sicilia a partire dal 1° Luglio 2017, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Decreto Legge n.193/2016, convertito con modificazione dalla Legge n. 225/2016, così come modificato dall'art. 35 lettera *b*) del D. L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017;
- di demandare alla Direzione Programmazione Economica Bilancio Demanio Patrimonio gli atti conseguenziali relativi al subentro e all'affidamento di cui trattasi.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.